

Accordo di programma

tra:

il Ministero dell'economia e delle finanze,  
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGED ,

il Presidente della Regione Campania, Commissario straordinario  
ex articolo 11, comma 18, della legge 887/1984 per l'attuazione del sistema di trasporto  
intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismo e  
commissario liquidatore di cui al dPCM 22 aprile 1994 e successive proroghe ,

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  
Direzione Generale per la qualità della vita.

L'anno duemilasei, il giorno ventinove del mese di novembre, i sottoscritti:

-prof. Paolo GERMANI, in rappresentanza della Ragioneria Generale dello Stato, IGED;

-Onorevole Antonio BASSOLINO, Commissario straordinario del Governo per la Regione  
Campania per l'attuazione degli interventi di cui alla legge 887/1984 e commissario liquidatore di  
cui al dPCM 22 aprile 1994 e successive proroghe;

-dr. Gianfranco MASCAZZINI, in rappresentanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del  
territorio e del mare.

Premesso che

-l'articolo 11, comma 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, ha affidato al Presidente  
della Giunta Regionale Campania, nella qualità di Commissario Straordinario, con la speciale  
modalità della gestione fuori bilancio di cui alla legge n. 1041/1971 e con facoltà di esercitare i  
poteri derogatori di cui all'articolo 84 della legge 219/1981, la realizzazione di un "Programma"  
finalizzato all'adeguamento del sistema intermodale nelle zone interessate dal fenomeno  
bradisismo;

-l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, ha soppresso le gestioni fuori bilancio  
nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato, assoggettandole a liquidazione, a cura dell'IGED, ai  
sensi dell'articolo 8, comma 5 del D.L. 2 marzo 1989, n.65, convertito in legge 26 aprile 1989,  
n.165;

-a partire dal 15 gennaio 1994 con d.P.C.M. 22 aprile 1994 è stata affidata alla gestione di  
un Commissario liquidatore della Regione Campania, con le modalità di cui all'articolo 4 della  
legge 4 dicembre 1956, n. 1404, l'esecuzione delle opere di completamento dei lavori per  
l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno  
bradisismico;



-con vari d.P.C.M. , da ultimo in data 3 febbraio 2005, è stato prorogato l'affidamento della gestione liquidatoria al Presidente della Giunta Regionale Campania, Commissario Straordinario ex articolo 11 della legge 887/1984 per l'attuazione del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismo, fino al completo utilizzo delle disponibilità finanziarie destinate alla realizzazione del programma e comunque non oltre il 31 dicembre 2008;

-con il decreto del Ministro del tesoro 6 maggio 1994, e successive proroghe, il controllo degli atti della suddetta gestione liquidatoria è stato demandato ad un Collegio di revisori dei conti;

-con il decreto del Ministro del tesoro 28 settembre 1994 sono stati determinati i compensi per il Commissario liquidatore e per i componenti del collegio dei revisori;

-l'articolo 52 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ha disposto la delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale, nonchè misure di diretta applicazione;

considerato che

-l'articolo 52 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ha autorizzato la spesa di 19 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005, nell'ambito del piano intermodale dell'area Flegrea, per la messa in sicurezza di emergenza e per la bonifica dei terreni e delle falde delle aree ex depositi POL della Marina Militare e della Aeronautica militare;

-per tali nuovi interventi Statali, nonchè per la completa realizzazione del "Programma" di adeguamento del sistema intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismo, si rende necessario transitare dalla gestione liquidatoria fuori bilancio, alla gestione ex articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, considerato anche il disposto dell'articolo 93, comma 8, della legge 289/2002 in materia di gestioni fuori bilancio;

-le originarie disponibilità finanziarie di provenienza dal bilancio dello Stato sono state completamente impiegate e che le residue disponibilità a disposizione del Commissario liquidatore, per i suddetti scopi, derivano da fondi regionali, nonchè da fondi del Ministero dell'Ambiente, conferiti o da conferire ai sensi dall'articolo 52 della legge 15 dicembre 2004, n. 308;

viste le norme dettate

-dalla legge 23 dicembre 2005, n.289, ed in particolare l'articolo 93, comma 8; concernente l'obbligo della riconduzione all'unitario bilancio dello Stato di tutte le residue gestioni fuori bilancio, fatti salvi i fondi di rotazione;

-dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, 241, in materia di Conferenza di servizi per l'attuazione, tra l'altro, di accordi di programma;

-dagli articoli 8 e 10 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, concernenti le modalità operative e gestionali dei programmi comuni fra più amministrazioni;

-dall'art. 20, comma 7 del D. L.vo 3 febbraio 1993, n.29, concernente le modalità di verifica dei risultati delle attività amministrative;

-dagli articoli 585-591 del R. D. 23 maggio, n.827, in materia di contabilità speciali;

**tutto quanto sopra premesso e considerato:****art. 1)**

Le parti convengono sulla necessità del completamento delle opere incluse nel programma regionale per l'attuazione del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismo, con le modalità di cui all'articolo 11 della medesima legge 887/1984; a questi fini il programma regionale di intervento, e successive modifiche ed integrazioni, fa parte integrante del presente accordo;

**art.2)**

Le parti convengono che nell'ambito del programma regionale di cui all'articolo 1 del presente accordo vengono realizzati anche gli interventi previsti dell'articolo 52 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, per conto del Ministero dell'Ambiente;

**art. 3)**

Per la gestione delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del programma di cui al presente accordo viene aperta un'apposita contabilità speciale ai sensi dell'articolo 10 del DPR n.367/1994, sulla quale saranno trasferite tutte le risorse finanziarie, Statali e Regionali giacenti sulla contabilità speciale n. 1440 accesa presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli; sulla medesima contabilità speciale di nuova istituzione saranno accreditate le ulteriori risorse regionali necessarie per l'attuazione ed il completamento dei lavori previsto per il 31 dicembre 2010;

**art.4)**

Per la gestione finanziaria delle somme accreditate nella contabilità speciale di nuova istituzione il Commissario straordinario emetterà ordinativi di pagamento tratti sulla sezione di tesoreria provinciale di Napoli e dovrà adottare qualunque idoneo strumento contabile atto ad evidenziare separatamente le somme Statali da quelle Regionali, ai fini della gestione e della rendicontazione.

Si applicano, in quanto compatibili le regole dettate dagli articoli da 585 a 591 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (c.d. regolamento di contabilità generale dello Stato).

**art.5)**

Il rendiconto delle somme Statali di pertinenza del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, è presentato con cadenza annuale mediante invio di tutta la documentazione di supporto alla Ragioneria provinciale dello Stato di Napoli, ai sensi degli articoli 8 e 9, comma 5, del DPR n. 367/1994.

Il rendiconto delle somme Regionali nonché la verifica dell'attuazione del programma e dei risultati della gestione è demandata ad un Collegio dei revisori appositamente nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, composto da tre membri effettivi e due supplenti, designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Collegio dei revisori, acquisita la relazione finale alla gestione ex dPCM 22 aprile 1994 e successive proroghe, validata dal Collegio dei revisori della gestione liquidatoria, redige la relazione sull'attuazione del programma e sui risultati della gestione, da allegare al rendiconto annuale.

**art.6)**

Per i compensi spettanti al Commissario straordinario ed ai componenti dei revisori, continua ad applicarsi quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 29 settembre 1994, con oneri a carico della gestione Commissariale di cui all'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

art.7)

Contestualmente alla sua sottoscrizione, il presente accordo di programma è comunicato agli Uffici di controllo, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ragione della continuazione della gestione Commissariale ex legge 887/1994, ed al Ministero dell'Economia e delle finanze per gli atti conseguenti alla cessazione della gestione liquidatoria fuori bilancio.

art. 8)

Alla data del 31 dicembre 2006 cessa l'attività del Commissario liquidatore della gestione fuori bilancio di cui al dPCM 22 aprile 1994, più volte prorogato e, da ultimo con dPCM in data 3 febbraio 2005;


art. 9)

A partire dal 1 gennaio 2007, si attua il trasferimento di tutti i rapporti attivi e passivi alla gestione commissariale ex legge 887/1984; la relazione finale di liquidazione è validata dal collegio dei revisori della gestione fuori bilancio liquidatoria.

Letto, approvato e sottoscritto

per il Ministero dell'economia  
e delle finanze, Dipartimento  
della Ragioneria generale dello  
Stato - IGED

**Prof. Paolo Germani**



il Commissario straordinario  
ex articolo 11 della legge  
887/1984

Presidente della Regione  
Campania **Antonio Bassolino**



per il Ministero dell'ambiente e  
della tutela del territorio e del  
mare, Direzione Generale per  
la qualità della vita  
**dr. Gianfranco Mascizzini**

